

**L. 03/04/2001, n. 120**

**Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88.**

[Epigrafe](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000146150ART0)

[1.](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1#10LX0000146150ART1)

**L. 3 aprile 2001, n. 120** [(1)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "1)

**Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.**

[(1)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "1up) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88.

**L. 03/04/2001, n. 120**

**Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero.**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88.**

**1.** 1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare [(2)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "2).

2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'àmbito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [(3)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "3).

2-*bis*. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione [(4)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "4).

[(2)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "2up) Comma così sostituito dall'art. [1](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160700ART1,__m=document), [L. 15 marzo 2004, n. 69](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160700ART0,__m=document) (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66).

[(3)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "3up) Vedi, anche, l'[Accordo 27 febbraio 2003](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000154879ART0,__m=document).

[(4)](http://pa.leggiditalia.it/rest?print=1" \l "4up) Comma aggiunto dall'art. 39-*vicies quater*, [D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000170749ART0,__m=document), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.